

LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

Avv. Giorgia Andreis

Avv. Laura Olivero

Studio Avvocato Andreis e Associati

Torino – Milano

LA RESPONSABILITÀ

Art. 8 Reg. UE 1169/11

- 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione.
- 2. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

- 3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
- 4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
- 5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

- D.lgs 231/2017

- Codice del consumo (D.lgs 206/05 artt. 18-27
quater)

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017 n. 231

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Publicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2018, n. 32.

STRUTTURA D.LGS.

4 TITOLI:

I – PRINCIPI GENERALI e DEFINIZIONI (artt. 1 e 2)

II – SANZIONI PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL 1169/11
(artt. 3-16)

III - ADEGUAMENTO NORMATIVA NAZIONALE AL REG. 1169/11 (artt. 17-
24)

IV – DISPOSIZIONI FINALI (artt. 25-31)

Elementi sostanziali presi in considerazione nella redazione del decreto sanzionatorio e di adeguamento:

Tutela della corretta informazione del consumatore
Tutela della salute del consumatore
Responsabilità dell'operatore
Competenze
Procedura
«gestione delle sanzioni»

CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 1)

- Le sanzioni amministrative si applicano alle **violazioni delle norme in materia di informazione al consumatore** sui prodotti alimentari di cui al Reg. 1169/2011.
- Il decreto reca inoltre **disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità** degli alimenti ai sensi del Regolamento 1169 (capo VI) e della Direttiva 2011/91 (relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare) nonché la relativa disciplina sanzionatoria.
- Fatta **salva la disciplina sanzionatoria** prevista dal **Codice del Consumo** (d.lgs 206/2005).
- **Clausola di riserva** di applicazione della **legge penale**.

DEFINIZIONI (art. 2)

- Rinvio alle definizioni di cui all'art. 2 del Reg. 1169/11.
- Si intende per “**soggetto responsabile**”: l'OSARI (osa di cui all'art. 8 par. 1 Reg. 1169/11 con il cui nome/ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se questo non è stabilito nell'UE, l'importatore avente sede nell'UE).
- Viene individuato come responsabile l'OSA il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

TITOLO II: DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 1169/11.

4 CAPI:

- I – VIOLAZIONE DELLE **DISPOSIZIONI GENERALI** IN MATERIA DI INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI (artt. 3 e 4)
- II - VIOLAZIONE DELLE **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE** SUGLI ALIMENTI PREIMBALLATI E DELLE RELATIVE MODALITA' DI ESPRESSIONE (artt. 5-7)
- III - VIOLAZIONE DELLE **DISPOSIZIONI SPECIFICHE** SULLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE (artt. 8-14)
- IV- VIOLAZIONI IN MATERIA DI **INFORMAZIONI VOLONTARIE** SUGLI ALIMENTI (art. 16)

Tra le violazioni di disposizioni generali

Art. 3 sulla **violazione** delle **pratiche leali di informazione** di cui **all'art. 7** del Reg. 1169.

- Sanzione da 3.000 a 24.000 €.
- Espressamente escluse le violazioni che vengono sanzionate in modo specifico da altre disposizioni del decreto.

Tra le violazioni di disposizioni relative alle informazioni obbligatorie su alimenti preimballati

Art. 5 sulla **violazione** degli obblighi relativi **all'apposizione delle indicazioni obbligatorie** ex art. 9 par. 1, art. 10 par. 1 e all. III Reg. 1169

- Sanzione da 5.000 a 40.000 € al soggetto responsabile per **mancata apposizione** dell'indicazione sugli **allergeni**, quando presenti. Tuttavia, la sanzione non si applica se il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'art. 19 Reg. CE 178/02 (ritiro e richiamo) prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo;
- Sanzione da 3.000 a 24.000 € al soggetto responsabile per la **mancata apposizione** di una o più delle **altre indicazioni obbligatorie**.

Art. 7 sulla **violazione** disposizioni relative alla **vendita a distanza** ex art. 14 Reg. 1169.

- Sanzione da 2.000 a 16.000 € per il soggetto responsabile

Tra le violazioni di disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie

Art. 8 sulle **violazioni** in materia di **denominazione dell'alimento** di cui all'art. 17, 18 par. 2 e all. VI reg. 1169

- Sanzione da 2.000 a 16.000 € per il soggetto responsabile che viola le disposizioni in tema di denominazione legale/usuale/descrittiva e non impiego, in suo luogo, di una den. protetta o di fantasia;
- Pena ridotta, da 500 a 4.000 €, se le violazioni sono dovute a errori od omissioni formali;
- Sanzione da 1.000 a 8.000 € per il soggetto responsabile che viola le disposizioni relative alla denominazione alimenti e alle indicazioni che devono accompagnarle (allegato VI) (per esempio mancata indicazione del **trattamento fisico o dello stato in cui si trova il prodotto**);
- Le medesime sanzioni sopra esposte si applicano al soggetto responsabile che viola l'art. 18 par. 2 su denominazione e designazione degli ingredienti.

Art. 10 sulle **violazioni** in materia di **requisiti nell'indicazione degli allergeni** ex art. 21 e all. II Reg. 1169

- Sanzione da 2.000 a 16.000 € per il soggetto responsabile che viola **le modalità di indicazione** degli allergeni.

TITOLO III: ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO 1169/11 E RELATIVE SANZIONI

Art. 17 introduce l'obbligo di indicare il **lotto/partita** alla quale appartiene un alimento (salvo deroghe);

Art. 18 disciplina le informazioni da riportare sugli alimenti non preimballati venduti tramite **distributori automatici**;

Art. 19 disciplina le informazioni da riportare in caso di vendita di prodotti alimentari **non preimballati**;

Art. 20 stabilisce quali informazioni devono essere riportate sui **prodotti non destinati al consumatore** (vendite B2B).

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

- All'art. 26 viene individuata **l'autorità competente all'irrogazione** delle sanzioni, ovvero il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) del MIPAAF.
- Si ribadisce che restano **ferme le competenze dell'AGCM** in materia di pubblicità ingannevole (d.lgs. 145/07) e pratiche commerciali scorrette (codice del consumo) e quelle spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni ai sensi della vigente normativa.

PROCEDURA PER IRROGAZIONE SANZIONI (art. 27)

- Per accertamento violazioni e irrogazione sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della **L. 689/81**
- scritti difensivi
- audizione
- ordinanza-ingiunzione
- impugnazione (ricorso al Tribunale o GdP)

- Applicabile il D.L. 91/2014 e successive modifiche (L. 71/2021): istituto della **diffida e pagamento della sanzione in misura ridotta del 30%**, se effettuato entro 5 giorni dalla notifica.

Requisiti applicazione diffida:

- violazioni norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare;
 - sanzione amministrativa pecuniaria;
 - accertamento violazione per la prima volta;
 - violazioni sanabili (errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili);
 - i prodotti non conformi non devono essere già stati immessi in commercio, neanche in parte
-
- In caso di **microimprese** (< 10 dipendenti e fatturato non > 2 mln €) la sanzione è ridotta di 1/3.
 - Il d.lgs. 231/17 prevede anche la **sanabilità della irregolarità** → no sanzioni se viene immesso sul mercato un alimento corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi.

CODICE DEL CONSUMO (d.lgs. 206/2005)

PARTE II, TITOLO III, ARTT. 18-27 QUATER (definizioni e competenza
AGCM)

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE → VIETATE

- Una pratica commerciale è scorretta se è:
 - contraria alla diligenza professionale
 - ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto.
- In particolare sono scorrette le pratiche commerciali:
 - ingannevoli o
 - aggressive

In particolare, è considerata **ingannevole** una pratica commerciale che contiene **informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta**, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, **induce o è idonea ad indurre in errore** il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (esistenza o natura, caratteristiche principali del prodotto) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo **ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (art. 21 CdC).**

SANZIONI CODICE DEL CONSUMO – art. 27

L'AGCM agisce **d'ufficio o su istanza** di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse;

Sanzioni applicabili:

- Divieto di diffusione o di continuazione della pratica sleale
- Sanzioni pecuniarie da 5.000 a 5.000.000 Euro (Principio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/81).
- Pubblicazione del provvedimento
- Pubblicazione di dichiarazioni rettificative (per es. sul sito dell'operatore)

LA RESPONSABILITÀ PENALE

CODICE PENALE

ART. 515 – FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una **cosa mobile per un'altra**, ovvero una **cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita**, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- Soggetto attivo del reato può essere chiunque → in ogni caso nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.
- Dolo generico → coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa da quanto dichiarato o pattuito (l'etichetta contiene una dichiarazione).

CASISTICA

- prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate in etichetta (per es. per composizione, quantità, origine)
- vendita come bio di prodotto privo di tale connotazione
- presentazione come «OGM free» di un prodotto che invece li contiene
- non corretta indicazione dello stato fisico nel quale si trova un prodotto (es. surgelato)